

OGGETTO: LINEE GUIDA PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B ATTRAVERSO GLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE

Il Presidente dell'Unione, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'argomento n. 7 posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, dà la parola \_\_\_\_\_ per la relazione sul medesimo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione del \_\_\_\_\_ e gli interventi che ne sono seguiti.

Premesso:

- le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo quanto dettato dell'art. 1 della Legge quadro n. 381/91, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive diverse - artigianali, agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate";
- tali cooperative possono pertanto essere considerate come imprese aventi una duplice finalità e sottoposte a doppio vincolo:
  - da un lato, imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e professionali;
  - dall' altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone svantaggiate;
- tali cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per inserimenti lavorativi a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo, con interventi di inclusione sociale incardinati sul lavoro rispetto ad interventi di tipo assistenziale;
- l'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese ritiene la Cooperazione Sociale di tipo B strategica alla realizzazione degli obiettivi di inclusione sociale di persone in stato di emarginazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente di cooperazione sociale ( L. 381/91; D. Lgs. 276/2003; Legge Regionale 21/2003) al Regolamento Comunitario del 12.12.2002, n. 2204;

Preso atto della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002. n. 2204, che all'art. 5 dispone: "Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una "Strategia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare,

senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;

- Legge 8 novembre 1991, n. 381, che all'art. 4, comma 2, prevede che "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa"; l'art. 5 dispone inoltre che "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza ....";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali", in cui all'art. 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) richiama i soggetti che versano in situazione di fragilità sociale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, i rapporti tra l'ente pubblico e le cooperative sociali di tipo B risultano essere così stabiliti:

- Comma 1, "Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria": è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- Comma 4, "Gara d'appalto e soglia di rilevanza comunitaria": per le forniture il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici non è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione ma gli enti pubblici potranno inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese ritiene fondamentale il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, nell'interesse generale della comunità;

Dato atto che una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B può consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate;

Rilevata pertanto la necessità di definire le linee guida e i criteri cui fare riferimento al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Segretario e del Responsabile del servizio finanziario ex artt. 49 e 147 bis del TU. N. 267/2000.

Con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_ espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) Di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, iscritte all'Albo regionale, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, nell'interesse generale della comunità, utilizzando:
  - l'affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, con stipula di convenzioni, per le forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
  - per le forniture il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la possibilità di inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
- 2) Di stabilire che per l'affidamento diretto alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, si tenga conto anche delle seguenti caratteristiche:
  - alta incidenza di forza lavoro impiegata;
  - mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo della possibilità della qualificazione o riqualificazione professionale;
  - esperienza nella esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
  - capacità amministrativa ed organizzativa per gli adempimenti contabili, logistici, di turn over del personale, ove sia affidata la fornitura che richieda prestazioni continue e/o di reperibilità, dotazione di mezzi e strumenti per lo spostamento di persone e cose;
- 3) Di stabilire che, nei casi di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, si applichi il limite di spesa come definito dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e alla vigente regolamentazione in materia dell'Ente.
- 4) Di incaricare la Giunta dell'Unione di effettuare affidamenti diretti di servizi e lavori a Cooperative Sociali secondo le linee guide definite dal Consiglio dell'Unione.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Successivamente con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_ espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la relazione \_\_\_\_\_ e gli interventi dei Consiglieri \_\_\_\_\_ si fa espresso riferimento a registrazione su DVD \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_ del registro nastroteca).